



Formazione Scuola-Lavoro (FSL)

Tutela dei tirocinanti ospitati presso le strutture universitarie

I percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL), già Alternanza Scuola-Lavoro e PCTO, sono obbligatori per gli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore. Ai sensi della normativa vigente, gli studenti che utilizzano laboratori, attrezzature o che sono esposti ad agenti chimici, fisici o biologici sono **equiparati ai lavoratori** per quanto riguarda i diritti in materia di salute e sicurezza.

Le attività oggetto di **FSL** svolte nelle strutture universitarie richiedono un'accurata definizione degli obblighi e delle responsabilità dei soggetti coinvolti, per garantire condizioni di sicurezza adeguate.

L'istituto scolastico, in base alla normativa istitutiva (Legge 53/2003 e D. Lgs. 77/2005), è responsabile della progettazione, attuazione, verifica e valutazione dei percorsi, sulla base di **apposite convenzioni** con il soggetto ospitante. Le convenzioni regolano ruoli, responsabilità e aspetti di tutela della sicurezza. (Decreto Lavoro del 4 maggio 2023, n.48)

Per ogni percorso FSL devono essere individuate due figure tutoriali:

- **Tutor interno** (istituzione scolastica), responsabile dell'assistenza agli studenti e del monitoraggio del percorso.
- **Tutor formativo esterno** (soggetto ospitante), individuato dal Dipartimento o dalla struttura universitaria, incaricato dell'inserimento dello studente nel contesto operativo e del supporto nello svolgimento delle attività.

I tutor devono disporre di competenze adeguate sul piano metodologico, didattico e in materia di salute e sicurezza.

Agli studenti in "**FSL**" deve essere garantita, quando prevista, la **sorveglianza sanitaria** ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, di norma a cura delle Aziende Sanitarie Locali. Nei casi di attività soggette a rischi specifici derivanti dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della struttura ospitante, quest'ultima deve verificare preventivamente l'assenza di controindicazioni all'attività prevista.

Gli studenti sono equiparati ai lavoratori anche in relazione agli obblighi formativi: devono ricevere dall'istituto scolastico la **formazione generale sulla sicurezza** (art. 37, D. Lgs. 81/2008) e una **formazione specifica sui rischi** presenti nella sede ospitante.

Il soggetto ospitante, tramite il tutor esterno, **fornisce l'elenco dei rischi specifici** secondo il format previsto (Allegato 1). Tale documentazione costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). (Decreto Lavoro del 4 maggio 2023, n.48)

Il soggetto ospitante, tramite il tutor esterno, deve inoltre fornire allo studente le **informazioni previste dall'art. 36** del D.lg.vo 81/08, le procedure di emergenza e, se necessario, l'addestramento all'uso di attrezzature, macchinari, sostanze e DPI.



Università degli Studi di Messina

SERVIZIO AUTONOMO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Gli studenti coinvolti nei percorsi FSL devono essere:

- **assicurati INAIL** contro infortuni e malattie professionali,
- **coperti da polizza di responsabilità civile verso terzi**, con oneri a carico dell'istituzione scolastica. La denuncia di eventuali infortuni compete al dirigente scolastico, salvo diversa previsione convenzionale.

Per gli studenti con disabilità, l'istituto scolastico valuta l'idoneità dell'inserimento nel contesto operativo, indicando le modalità più adeguate allo svolgimento sicuro delle attività. Il soggetto ospitante deve essere informato di eventuali condizioni sanitarie che richiedano attenzioni specifiche o la somministrazione di farmaci salvavita, previo accordo con la famiglia o il rappresentante legale.

Le responsabilità in materia di sicurezza sono condivise tra:

- **dirigente scolastico e tutor interno;**
- **datore di lavoro della struttura ospitante, tutor formativo esterno**, nonché **dirigenti e preposti** per gli obblighi di vigilanza e supervisione previsti dagli artt. 18 e 19 del D. Lgs. 81/2008.